

IL LUOGO DI LAVORO A GEOMETRIA VARIABILE: TRA SPAZI FISICI E VIRTUALI - III PANEL: “LA DEFINIZIONE ESTESA DI LUOGO DI LAVORO NEL CONTESTO NORMATIVO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”



Supportato da:



SEAC

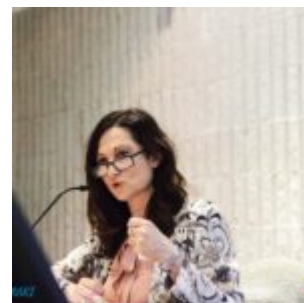


Di seguito una breve panoramica sul Seminario di studi ASRI **"Il luogo di lavoro a geometria variabile: tra spazi fisici e virtuali"** presente nell'articolo del quotidiano ItaliaOggi nell'edizione di venerdì 4 aprile 2025, in riferimento al III Panel "La definizione estesa di luogo di lavoro nel contesto normativo della salute e sicurezza sul lavoro"

Inquadrato il tema del luogo di lavoro, da remoto e non, in relazione alle sue funzioni e all'operatività degli istituti classici del diritto del lavoro in tali nuovi contesti, con il terzo Panel, aperto dall'intervento della Professoressa Sabrina Cassar, Associata di Diritto del lavoro all'Università Roma Tor Vergata, viene introdotto il nuovo argomento di confronto, ovvero: **"La definizione estesa di luogo di lavoro nel contesto normativo della salute e sicurezza sul lavoro"**. Attraverso le sue parole viene subito messo in luce come la questione inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori all'interno di contesti dematerializzati determini il passaggio dalla dimensione legata all'ambiente di lavoro verso quella dell'organizzazione del lavoro. Ne consegue un differente concetto di sicurezza, in quanto le nuove modalità di lavoro comportano rischi di natura psico-sociale, con la difficoltà di individuare le causalità delle malattie lavoro correlate a causa della multifattorialità e dell'esposizione a rischi di 'ignoto tecnologico', ovvero potenziali e ancora non conoscibili. Questo però si affianca ai rischi tradizionali che si replicano nelle nuove forme di organizzazione del lavoro: per esempio nei cosiddetti 'rider'. La diffusione del lavoro digitale e gli aspetti della salute e della sicurezza sono stati già per altro oggetto di una Risoluzione del Parlamento europeo sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, che focalizza quale ulteriore obbligo del datore di lavoro quello di garantire il 'benessere complessivo' della persona, ovvero l'integrità bio-psico-fisica. È seguita una disamina sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche in termini di prevenzione dei rischi, con riferimento alle implicazioni che ne conseguono fra esigenze di sicurezza e privacy; a fronte del fatto che tali strumenti potrebbero configurare, forme di attività di 'controllo' - in contrasto con l'art. 4 della Legge n. 300/1970 - per la quale si richiederebbe un accordo sindacale, informativo e autorizzativo; si auspica infine una riflessione sulla gestione di tutti i dati sensibili che l'AI può raccogliere. A completare la panoramica offerta dal seminario, alcune considerazioni sullo smart-working e sulle implicazioni che questo ha su taluni istituti classici come l'infortunio in itinere, con una particolare attenzione alle recenti pronunce giurisprudenziali.

Il convegno si è svolto nell'anniversario della fondazione della Scuola di Relazioni industriali dell'Ancli ed è stato l'occasione per un positivo bilancio dell'attività di studio, approfondimento e dialogo sviluppata in questi primi dodici mesi.

Per vedere l'articolo completo clicca qui: [Italia Oggi 4 aprile 2025](#)



PANEL III: La definizione estesa di luogo di lavoro nel contesto normativo della salute e sicurezza

Supportato da:

KYOCERA

SEAC



sul lavoro

Sabrina Cassar, Professoressa Associata di Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"
Cecilia Catalano, Dottoressa di Ricerca e Responsabile operativo del Centro Studi Nazionale ANCL
Barbara Garbelli, Consulente del Lavoro e membro del Comitato Scientifico ASRI
Michelangelo Salvagni, Avvocato Cassazionista

Supportato da:

 KYOCERA

SEAC


CADI PROF
CONFERENZA ASSOCIATI DOTTORI IN GIURISPRUDENZA INDUSTRIALE
GESTIONE
PROFESSIONISTI
EBIPRO
EBIPRO
EUROPEAN BOARD OF INDUSTRIAL PROFESSIONALISM

